SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 19 novembre 1987, n. **471.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo della navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Dal 1° gennaio 1987 si applicano le disposizioni sull'arresto definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del Consiglio n. 4028/86 del 18 dicembre 1986»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla luce delle previsioni del vigente piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 14 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1986, piano che mantiene la propria validità fino all'approvazione del successivo, sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, l'affondamento a fini di ripopolamento per zone marine protette, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «di 45 giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «al 31 dicembre 1987».

L'articolo 10 è soppresso.

L'articolo 11 è soppresso.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — 1. I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile comunque vacanti alla data del 1° gennaio 1988 sono destinati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ad un unico concorso speciale per esami.

2. I vincitori del concorso saranno nominati primi dirigenti con decorrenza 1° gennaio 1988».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 102; 22 maggio 1987, n. 200, e 21 luglio 1987, n. 296.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 220 del 21 settembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 7 dicembre 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 445):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro della marina mercantile (PRANDINI) il 21 settembre 1987.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 28 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 21 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 22 ottobre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1794):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 4 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, III, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 novembre 1987.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 10 novembre 1987.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, l'11 novembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 445-*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 12 novembre 1987, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 18 novembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 18 novembre 1987.

87G0682

LEGGE 20 novembre 1987, n. **472.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«È autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa:».

All'articolo 2:

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi sono attribuiti due scatti del 2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della promozione»;

al comma 11 le parole: «di cui al comma 5 e» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 5 e 7, nonché»;

dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

«16-*bis*. I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.

16-*ter*. Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, destinatari dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, i provvedimenti di inquadramento economico vengono adottati con atto ricognitivo e non sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo.

16-*quater*. Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove competenze spettanti.

16-*quinquies*. Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti dall'Amministrazione della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«22-*bis*. A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di cui alla tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato autonomamente e nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza».

All'articolo 3:

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari»;

dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

«18-*bis*. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'articolo 10 della medesima legge, con l'indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

18-*ter*. Ai fini dell'attribuzione delle indennità di cui al comma 18-*bis* i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

18-*quater*. Le indennità di cui al comma 18-*bis* sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco.

18-*quinquies*. La legge 27 luglio 1967, n. 631, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-*bis*.

18-*sexies*. A decorrere dal 1° luglio 1987 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-*bis* si applicano le disposizioni previste dai commi 19, 20, 21 e 22»;

al comma 23, dopo le parole: «si applicano» *sono inserite le seguenti:* «a decorrere dal 1° luglio 1987»;

dopo il comma 23, è inserito il seguente:

«23-*bis*. Nella tabella II — Equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate — allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri *A*, *B*, *C* e *D*»;

il comma 24 è soppresso.

All'articolo 5:

al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità, a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986»;

al comma 4, le parole: «ed in quelle periferiche» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed in ogni provincia».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis* — 1. I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso.

Art. 5-*ter*. — 1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, lesioni ovvero decessi, si prescinde nei confronti del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato dal parere del consiglio di amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti tuttora in corso».

All'articolo 6:

i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 800.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.100.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, è attribuito un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.800.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.

3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate dalla Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compresi i sottotenenti in servizio permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse forze di polizia, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia è attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure:

	19 anni	29 anni
Sottotenenti s.p.e. . . .	L. 1.500.000	L. 2.200.000
Vice commissario . . .	L. 1.500.000	L. 2.000.000
Commissario	L. 1.500.000	L. 2.000.000
Commissario capo . . .	L. 2.000.000	L. 3.600.000
V. questore aggiunto .	L. 2.400.000	L. 3.600.000

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. — 1. Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o

perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

2. Detto beneficio si estende al personale del ruolo dei commissari e delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e qualifiche equiparate del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessi dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1 a condizione che abbia compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.

3. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, a condizione che abbiano almeno quattro anni di anzianità nelle qualifiche dirigenziali e che cessino dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1.

4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

5. Al personale della Polizia di Stato, nonché a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, si applicano altresì al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonché al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.

3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.

4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1.

5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-*bis*. — 1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le medesime modalità si provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste".

Art. 11-*ter*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

2. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la legge 1° marzo 1965, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni; l'articolo 63 e la tabella *I*/1 e *I*/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, per quanto attiene ai militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Art. 11-*quater*. — 1. Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i competenti uffici amministrativi interni sono autorizzati a corrispondere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

2. Per lo stesso periodo i predetti uffici sono autorizzati ad estendere il trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «lire 752,5 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 765,3 miliardi»; *dopo le parole:* «del presente decreto per l'anno 1987, al netto» *sono inserite le seguenti:* «degli oneri di cui al comma 2-*ter*, nonché»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Al restante onere di lire 12,8 miliardi si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987 ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lire 1,5 miliardi; 4047, per lire 120 milioni, e 4007, per lire 180 milioni, dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 2520, per lire 4 miliardi, e 2581, per lire 3 miliardi, dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 4503, per lire 1 miliardo, 4594, per lire 500 milioni, 4618, per lire 400 milioni, e 4599, per lire 600 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa; 3008 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per lire 1,5 miliardi»;

al comma 2, le parole: «All'onere di lire 635,5 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per ciascuno degli anni 1988 e 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'onere di lire 663,40 miliardi per il 1988 e di lire 663,45 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente decreto»; *dopo le parole:* «al netto» *sono inserite le seguenti:* «degli oneri di cui al comma 2-*ter*, nonché»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Al restante onere di lire 27,90 miliardi per il 1988 e di lire 27,95 miliardi per il 1989 si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per gli anni 1988 e 1989 ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lire 2,2 miliardi annui; 4045 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 800 milioni per il 1988 e per lire 850 milioni per il 1989; 2520, per lire 3 miliardi annui, 2581, per lire 3 miliardi annui, 2627, per lire 900 milioni annui, 2632, per lire 3 miliardi annui, 2633, per lire 2,5 miliardi annui, 2644, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 3008 per lire 4 miliardi annui e 3115 per lire 1,5 miliardi annui dello stato di previsione del Ministero delle finanze; 4599, per lire 3,5 miliardi annui, 4503, per lire 1,5 miliardi annui, 4601, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del Ministero della difesa»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza dei capitoli richiamati dai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, non può essere incrementata in misura superiore al tasso di inflazione programmato, in sede di relazione previsionale e programmatica, detratta la somma utilizzata come copertura.

2-*ter*. Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 7, e dell'articolo 11-*bis* del presente decreto, valutato in lire 1.780 milioni in ragione di anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2615 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1987 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi. Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza del predetto capitolo, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementata in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. — 1. Con decorrenza 1° gennaio 1988, nei confronti del personale dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale nonché di quello destinatario della norma di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile 1984, n. 79, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

2. Con la medesima decorrenza, in relazione alla elevazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, i limiti massimi di prestazioni straordinarie autorizzati per l'anno 1987, ivi compresi quelli stabiliti in applicazione dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e da altre speciali disposizioni, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo individualmente raggiungibile per ciascuna qualifica superi quello precedentemente consentito.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 63, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio 1987, n. 297.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 220 del 21 settembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 dicembre 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 446):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro dell'interno (FANFANI) il 21 settembre 1987.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 settembre 1987, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 21, 22 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 22 ottobre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1797):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 ottobre 1987, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 novembre 1987.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, l'11 novembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 446-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 novembre 1987, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 17 novembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 18 novembre 1987.

87G0683

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1987, n. 473.

Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonché di disciplinare il trattamento economico dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il trattamento economico ed assicurativo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, è attribuito, con effetto dal 15 settembre 1987, al personale impiegato nella missione inviata nelle acque del Golfo Persico.

2. Al personale militare di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

Art. 2.

1. All'onere di lire 51.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Adeguamento del regime fiscale delle banane» per lire 7.400 milioni; «Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi» per lire 43.600 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro della difesa*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 4

87G0684

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1987, n. 474.

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga dei termini relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e per i beni culturali ed ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1988 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 marzo 1984;

b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), in materia di imposta sul valore aggiunto;

f) quello indicato nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

2. Il termine previsto dall'articolo 5-*novies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, relativo all'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1988.

3. Sono prorogati al 30 giugno 1988:

a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater,* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa, a partire dal 1° luglio 1988, l'erogazione di ulteriori fondi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, fino alla adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 19 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19;

b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, integrato con l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente il collocamento in aspettativa degli amministratori degli enti locali ivi indicati. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private.

4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:

a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti;

b) il termine indicato nell'articolo 12, comma 7, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, limitatamente al personale che abbia chiesto l'immissione nei ruoli ad esaurimento.

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi sulle unità abitative private previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano, per la realizzazione dei progetti esecutivi presentati entro il 31 dicembre 1987, le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, intendendosi ivi soppresse le parole: «per due terzi».

6. Al fine di accelerare l'esecuzione anche degli interventi diversi da quelli sulle unità abitative private, previsti dalla citata legge n. 219 del 1981, gli enti locali, in conformità ad apposita deliberazione del CIPE, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano convenzioni con gli istituti di credito, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883.

7. Al fine di assicurare gli adempimenti derivanti dall'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, sprovvisti di idoneo personale tecnico laureato, sono autorizzati a stipulare con tecnici laureati convenzioni aventi durata non oltre il 31 dicembre 1988, per non più di un'unità. Il relativo compenso non potrà superare quello previsto per i dipendenti degli enti locali di pari livello ed il corrispondente onere grava sui fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. È altresì consentito il rinnovo, fino alla stessa data, per i comuni disastrati o gravemente danneggiati, delle convenzioni cessate per dimissioni o decesso del convenzionato verificatisi prima della data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.

9. La disposizione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2.

10. Le proroghe previste nel presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1987.

Art. 2.

1. I piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

3. Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti presso i competenti uffici della regione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982.

5. I piani regolatori generali e loro varianti, adottati dai comuni di cui al comma 4, trasmessi alla regione prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono approvati dalla regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con proprio decreto da affiggere per quindici giorni all'albo comunale.

6. Nelle regioni Basilicata e Campania le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano con effetto dal 1° gennaio 1987 a tutti i piani o loro varianti, nonché ai progetti di opere pubbliche già presentati alla regione ed altresì a quelli che saranno presentati fino al 31 dicembre 1988. Per i comuni indicati al comma 4 le disposizioni di cui allo stesso comma 4 ed al comma 5 si applicano con effetto dal 23 settembre 1987.

Art. 3.

1. Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è pari all'intero contributo massimo previsto allo stesso articolo 2 per la ricostruzione, maggiorato del 70 per cento. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato.

2. Per gli immobili di proprietà privata, riconosciuti, in qualunque data, di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come quantificato dal comma 1, è assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo sarà utilizzato per effettuare, in ordine di priorità, gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il suddetto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potrà essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali. Sono rimessi in termine, ai fini della presentazione delle

domande per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1, i proprietari di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, che non hanno presentato la domanda entro il 31 marzo 1984.

3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanzarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e al comma 1.

5. Rientrano tra gli interventi previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e nell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purché nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonché la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato.

6. All'esecuzione degli interventi di cui al comma 5, provvedono le sezioni operative delle sovrintendenze del Ministero per i beni culturali limitatamente agli immobili di proprietà privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

7. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nell'articolo 65 della citata legge n. 219 del 1981, diversi da quelli del comma 6, provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni.

8. L'individuazione dei concessionari è contenuta nel programma indicato nell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19.

9. Per gli immobili previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, della medesima legge, si prescinde dall'obbligo della domanda stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 1984, n. 19.

10. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente.

11. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis)* del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale».

Art. 4.

1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *c)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilità.

2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. I lavori di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai contributi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere iniziati entro tre mesi, ed ultimati entro diciotto mesi, decorrenti dalla data della notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. Per cause di forza maggiore possono essere concesse dal sindaco proroghe non superiori a tre mesi. Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori comporta la decadenza dai benefici. Tale disposizione non si applica al caso in cui

l'immobile sia occupato da persone diverse dal beneficiario del contributo e per l'esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero del fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria.

4. Per i provvedimenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di concessione, nonché allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto nel comma 3, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati ovvero ultimati, a pena di decadenza dalle agevolazioni.

5. Fanno parte delle commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, con voto consultivo, il funzionario addetto alla istruttoria della domanda nonché due funzionari tecnici del comune o di altri enti pubblici nominati dal sindaco entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti funzionari sostituiscono altresì i componenti delle commissioni assenti alle sedute, che devono tenersi in numero non inferiore a tre per ogni settimana, fino ad esaurimento delle domande. Ove la commissione non abbia emanato il parere nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, il sindaco, entro i successivi trenta giorni, definisce le richieste anche sotto gli aspetti contributivi sulla base delle determinazioni del funzionario istruttore. Il compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni è elevato a lire ventimila per ogni pratica esaminata.

6. Per i progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti definitivi sono emanati non oltre novanta giorni a decorrere dalla medesima data.

Art. 5.

1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, relative agli interventi per la ricostruzione e la riparazione, si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati, anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti nell'ambito del territorio nazionale per motivi di lavoro, e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la stabile o abituale occupazione dell'unità immobiliare alla data del sisma.

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero i conduttori di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di proprietà di coltivatori diretti il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1988.

6. Conservano il diritto ai contributi previsti nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i conduttori agricoli che abbiano acquistato dopo l'evento sismico fabbricati rurali danneggiati tuttora connessi con la coltivazione del fondo e sempre che per gli stessi fabbricati non sia stato erogato altro contributo di cui alla citata legge n. 219 del 1981.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo è a carico, e nei limiti, delle disponibilità giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.

Art. 6.

1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove conseguano le sanatorie previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Per gli edifici pubblici e privati danneggiati dall'evento sismico del 21 agosto 1962, gli aventi diritto possono accedere ai benefici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, previa rinuncia ai contributi previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni. I termini per la presentazione delle domande e degli elaborati sono fissati al 31 dicembre 1988.

2. L'onere è a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, previa utilizzazione completa degli stanziamenti recati dalla citata legge n. 1431 del 1962.

Art. 8.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, deve intendersi riferita anche:

a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981 e a tutti gli atti di acquisto previsti dall'articolo 9, ottavo comma, della stessa legge, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e dall'articolo 3, comma 2;

b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativi all'attuazione della citata legge n. 219 del 1981, anche se nella stessa non espressamente previsti.

2. Le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 del nuovo testo del decreto stesso risultante dalle modificazioni introdotte con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi non applicabili nei confronti dei soggetti interessati che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltrino agli uffici del pubblico registro automobilistico apposita dichiarazione giurata concernente il perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981.

3. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto nell'articolo 72, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ai fini delle particolari agevolazioni fiscali relative agli atti di primo acquisto di aree o di edifici da costruire, ricostruire o riparare.

4. Non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nel settore agricolo o in quelli previsti negli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali specificamente previste, nei confronti dei soggetti danneggiati, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la condizione stessa di soggetto danneggiato dal sisma è attestata dal sindaco.

Art. 9.

1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese, anche se artigiane, che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, nonché di aver richiesto l'iscrizione al predetto albo.

2. Le imprese artigiane iscritte a detto albo conservano, altresì, l'iscrizione nei registri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al settore artigiani, sempreché mantengano i relativi requisiti.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1988.

Art. 10.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: «e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti: «e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso articolo 22».

2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese ubicate nei comuni disastrati da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune o dei comuni confinanti hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere, nell'ordine, localizzate nei piani di insediamento produttivo dei comuni disastrati, in quelli dei comuni gravemente danneggiati facenti parte delle comunità montane indicate nell'articolo 60 della predetta legge n. 219 del 1981, e in quelli dei comuni gravemente danneggiati.

4. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e del comma 3 non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata secondo le modalità prescritte nell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applicano anche alle nuove iniziative che si insediano nelle aree o nuclei di sviluppo industriale delle regioni Campania e Basilicata.

6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative concernenti il settore industriale e quello dell'artigianato previsti nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e nei commi 3 e 5 sono a carico degli stanziamenti recati dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le procedure di attuazione degli interventi di cui al comma 6 ed individua l'organismo competente per l'istruttoria. Le risultanze conclusive della stessa devono essere trasmesse entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda al Presidente del Consiglio dei Ministri, che emana i conseguenti provvedimenti entro i successivi trenta giorni.

8. Nel rispetto dei termini procedurali indicati nel comma 7 i presidenti delle regioni interessate provvedono per le iniziative in materia di artigianato comportanti investimenti fino a due miliardi.

Art. 11.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

Art. 12.

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della stessa legge n. 219 del 1981.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per le riparazioni delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

4. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 1 e 2.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della predetta legge n. 219 del 1981, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

6. Sono ammissibili ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei danni subiti, le iniziative dirette all'ampliamento o all'adeguamento funzionale delle aziende colpite dal sisma, anche se riferite ad attività affini o complementari.

Art. 13.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati dichiarati sismici, che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera *c)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 14.

1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *b)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è fissata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata.

2. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 219 del 1981, individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo.

3. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 15.

1. Hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per l'urgente e temporanea sistemazione di nuclei familiari nei territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, incluse nei piani di recupero previsti dall'articolo 28, secondo comma, lettera *c)*, della citata legge n. 219 e che risultino incompatibili con le caratteristiche dei predetti piani di recupero per lo stato di grave degrado o siano inadeguate alle esigenze dei nuclei familiari dei rispettivi proprietari.

2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 16.

1. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonché per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento, il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge e, per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.

Art. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche agli immobili appartenenti ad opere pie od istituzioni private, purché utilizzati come sede di asili-nido, ovvero istituti di scuola materna o d'istruzione secondaria.

Art. 18.

1. Al fine di agevolare l'insediamento delle popolazioni colpite dall'evento sismico del 23 novembre 1980, per le unità immobiliari da destinare ad abitazione, e in corso di costruzione alla data del 23 novembre 1980, è concesso un contributo per la riparazione o l'adeguamento antisismico o la ricostruzione delle strutture danneggiate, in misura non superiore al 25 per cento del costo di intervento e nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. La relativa domanda, corredata da perizia giurata, deve essere presentata entro il 31 dicembre 1988.

Art. 19

1. La disposizione contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unità minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 28, secondo comma, della predetta legge n. 219 del 1981.

Art. 20.

1. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al contributo concedibile, calcolato nei limiti dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, limitatamente agli interventi sulle parti strutturali.

Art. 21.

1. I primi due commi dell'articolo 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

«In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente».

Art. 22.

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono inseriti i seguenti commi:

«13-*bis*. Si prescinde, inoltre, dall'espletamento del concorso qualora la convenzione di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sia stata stipulata dalle regioni e dagli enti pubblici in virtù di idoneità conseguita in concorsi validi per l'accesso al pubblico impiego.

13-*ter*. Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi è riconosciuta una anzianità pari al periodo di servizio prestato».

Art 23.

1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987, è fissato al 31 dicembre 1988.

Art. 24.

1. Le disposizioni piu favorevoli in materia di interventi nell'edilizia privata contenute nel presente decreto si applicano, a domanda da presentare nel termine del 31 dicembre 1988, anche a favore dei soggetti già beneficiari dei contributi, sempre che essi non abbiano riscosso il saldo finale dei contributi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 25.

1. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: «è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto».

Art. 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GAVA, *Ministo delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
VIZZINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70 foglio n. 3

87G0685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1987.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 69, relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 83 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinameno della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 84. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso la seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia e della rianimazione e della terapia antalgica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia i titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva e indirizzo di terapia antalgica.

Art. 85. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 86. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 87. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 88. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali,
b) discipline farmaco-tossicologiche;
c) discipline fisico-matematiche;
d) elementi di chirurgia;
e) medicina legale;
f) fisiopatologia;
g) anestesia;
h) rianimazione;
i) terapia antalgica;
l) aree di indirizzo in terapia intensiva;
m) area di indirizzo in terapia antalgica.

Art. 89. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:

anatomia;
fisiologia;
biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:

farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;
tossicologia clinica;
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:

fisica;
biofisica;
informatica;
tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:
tecniche chirurgiche d'interesse anestesiologico;
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:
medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:
fisiopatologia pre e postoperatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:
semeiologia d'interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:
semeiologia d'interesse rianimatorio,
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardiocircolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:
semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:
tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera;
tecniche di ricompressione e decompressione.

m) Terapia antalgica:
neuroanatomia;
neurofiosiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di chinesiterapia e scienza del movimento.

Art. 90. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere teorico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):		
anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10
Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):		
farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	»	15
Discipline fisico-matematiche (ore 20):		
fisica	»	10
biofisica	»	10
Elementi di chirurgia (ore 15):		
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico	»	15
Medicina legale (ore 20).		
medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10
Fisiopatologia (ore 60):		
fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20
Anestesia (ore 240):		
semeiologia di interesse anestesiologico	»	20
anestesia generale	»	140
anestesia loco-regionale	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		
tossicologia clinica	ore	20
Discipline fisico-matematiche (ore 10):		
tecnologie biomediche	»	10
Elementi di chirurgia (ore 20):		
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica	»	20
Fisiopatologia (ore 100):		
fisiopatologia respiratoria	»	20
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	20
fisiopatologia metabolica	»	20
fisiopatologia del dolore	»	20
fisiopatologia dell'iperbarismo	»	20
Anestesia (ore 100):		
anestesia generale	»	20
anestesia loco-regionale	»	20
anestesia nelle specialità	»	60

Rianimazione (ore 100):

semeiologia di interesse rianimatorio	ore	20
rianimazione respiratoria	»	40
rianimazione cardio-circolatoria	»	40

Terapia antalgica (ore 50):

semeiologia del dolore	»	10
terapia antalgica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore)	ore	20

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

informatica	»	20

Medicina legale (ore 10):

elementi di medicina preventiva professionale	»	10

Anestesia (ore 50):

anestesia nelle specialità	»	20
tecniche speciali di anestesia	»	30

Rianimazione (ore 200):

rianimazione neurologica	»	50
rianimazione metabolica	»	50
rianimazione materno-fetale	»	40
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo	»	60

Terapia antalgica (ore 100):

terapia antalgica	»	80
semeiotica del dolore	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia intensiva (ore 400):

tecniche speciali di rianimazione	ore	75
tecniche protesiche extracorporee	»	75
trapianti d'organo	»	50
terapia intensiva nelle specialità	»	100
nutrizione enterale e parenterale	»	50
medicina delle catastrofi	»	25
organizzazione dell'emergenza extra-ospedaliera	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia antalgica (ore 400):

neuroanatomia	ore	25
neurofisiologia	»	25
fisiopatologia del dolore	»	40
neurofarmacologia e psico-farmacologia	»	50
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico	»	25
diagnostica e metodi di stima del dolore	»	25
algologia clinica	»	50
terapia del dolore	ore	100
tecniche neurochirurgiche	»	20
tecniche di iper e ipo-stimolazione	»	20
elementi di kinesi-terapia e scienza del movimento	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 91. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree predisponendo moduli progressivi di professionalizzazione, acquisito il parere dello studente.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;
sale di risveglio post-operatorio;
unità di rianimazione;
reparti di terapia intensiva;
ambulatori di terapia antalgica e di anestesia;
laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;
unità di terapia iperbarica;
ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nei vari settori avverrà secondo modalità deliberate dal consiglio della scuola, tali da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1987
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 151

87A10169

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389

Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, recante: «Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1987.

87A10388

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 novembre 1987.

Autorizzazione alla S.p.a. SAT - Società assicurazioni tabacchi, in Lecce, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla S.p.a. SAT - Società assicurazioni tabacchi, con sede in Lecce;

Vista la domanda in data 3 luglio 1985, e le successive integrazioni in data 2 ottobre 1985, 19 gennaio e 8 luglio 1987, della S.p.a. SAT - Società assicurazioni tabacchi, con sede in Lecce, che già esercita le assicurazioni nel territorio della Repubblica, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio delle assicurazioni in vari rami danni;

Vista la lettera in data 27 luglio 1987, n. 716592, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP, le cui indicazioni e motivazioni si intendono qui recepite;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nella riunione del 28 luglio 1987 ha espresso parere favorevole in conformità alla predetta relazione dell'ISVAP;

Decreta:

La S.p.a. SAT - Società assicurazioni tabacchi, con sede in Lecce, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei seguenti rami:

infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, merci trasportate, limitatamente al trasporto di prodotti del tabacco e di merci, anche strumentali attinenti la lavorazione del tabacco, incendio, in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; altri danni ai beni, in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati con esclusione del rischio guasti macchine e montaggio; R.C. autoveicoli terrestri; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; perdite pecuniarie, in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10231

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 novembre 1987.

Procedura per la riscossione delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio e n. 284 del 3 dicembre 1985, con i quali sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema di tesoreria unica;

Visto l'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Ritenuta l'opportunità di integrare il secondo comma dell'art. 3 del menzionato decreto ministeriale 26 luglio 1985, nel senso di prevedere che i versamenti delle rate di ammortamento dei mutui, dovuti dagli enti soggetti al sistema di tesoreria unica, alle casse pensioni della Direzione generale degli istituti di previdenza siano effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con bollettini pre-marcati per procedure automatizzate, non rientrando le casse medesime tra gli enti previsti dall'art. 44 della citata legge n. 526/1982;

Decreta:

Articolo unico

Dopo il secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1985 indicato nelle premesse, viene aggiunto il seguente comma:

«I versamenti delle rate di ammortamento dei mutui da parte degli enti ed organismi pubblici soggetti al sistema di tesoreria unica alle casse pensioni della Direzione generale degli istituti di previdenza vengono effettuati, con procedura automatizzata, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con bollettini pre-marcati».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1987
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 163

87A10329

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 10 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1987), **recante: «Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. *È autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:*

a) *l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;*

b) *il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;*

c) *il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;*

d) *l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione.*

e) *la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale.*

Art. 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 è finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale ed è predisposto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire *400 miliardi* agli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1.

1-*bis. Il programma, nei quindici giorni successivi, è trasmesso alla competente Commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni, il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta il programma con proprio decreto.*

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati interessati, determina agli interventi diretti dello Stato e i contributi relativi ad immobili di proprietà non statale, tenuto conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione.

3. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprietà di privati non possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi.

4. Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello Stato, nonché le richieste di interventi e di contributi, debbono essere corredate dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e storico l'intervento diretto dello Stato può riguardare l'intera opera.

Art. 3.

1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 ***(a)***. Per opere ed interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali *richiede* il parere dei competenti comitati di settore.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44 ***(b)***, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 ***(c)***. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ***(d)***, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219 ***(e)***, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

(a) La legge n. 1552/1961 reca: «Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico».

(b) La legge n. 44/1975 reca: «Misure intesa alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico regionale».

(c) Il D.P.R. n. 509/1978 ha approvato il regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

(d) Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 è riportato in appendice.

(e) La legge n. 219/1981 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti».

Art. 4.

1. *Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazione del XXX anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la costituzione della fondazione «Festival dei Due Mondi». È autorizzata a tal fine, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.500 milioni.*

2. *Per le attività e le iniziative connesse alle celebrazioni di anniversari di eventi culturali per le quali, alla data del 30 ottobre 1987, risulti istituito con decreto del Presidente della Repubblica apposito Comitato nazionale, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.*

3. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali ripartisce, con proprio decreto, la somma di cui al comma 2 tra le diverse manifestazioni celebrative. I contributi destinati a ciascuna manifestazione sono assegnati ai rispettivi Comitati nazionali.*

4. *Per il sostegno di attività ed iniziative di particolare prestigio culturale promosse, nell'anno 1987, da amministrazioni comunali e provinciali ovvero da enti o fondazioni, con il patrocinio del Presidente della Repubblica e con il contributo finanziario delle regioni, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assegna tali contributi agli enti promotori.*

5. *Le attività e le iniziative di cui ai precedenti commi riguardano il restauro di beni culturali pubblici e privati e la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche internazionale.*

6. *In occasione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del Teatro San Carlo di Napoli, è autorizzata, nel 1987, la spesa di lire 3.000 milioni da destinare al «Centro di documentazione e cultura musicale e teatrale» del Teatro San Carlo. Il predetto contributo è assegnato all'Ente lirico Teatro San Carlo.*

7. *All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'attuazione del comma 6, nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Iniziative per il duecentocinquantesimo anniversario del Teatro San Carlo di Napoli».*

Art. 4-*bis*.

1. *Per interventi volti al consolidamento e al restauro conservativo del patrimonio artistico, monumentale e storico caratterizzato dal «barocco leccese» è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 10.000 milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali promuove, in accordo con la regione Puglia, il comune, la provincia e l'università di Lecce, un programma di interventi in cui convergano anche altri finanziamenti. Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il predetto accordo non sia intervenuto, il Ministro per i beni culturali e ambientali approva il programma degli interventi statali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.*

2. *Sulla base di un programma predisposto dalla regione Sicilia per interventi volti alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal «barocco siciliano», sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, è concesso alla regione Sicilia, nell'anno 1987, un contributo di lire 10.000 milioni.*

3. *All'onere di lire 20.000 milioni derivante, per l'anno 1987, dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Conservazione e recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal "barocco coloniale" (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e dei centri caratterizzati dal "barocco leccese"».*

Art. 4-*ter*.

1. *È concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo, per l'anno 1987, di lire 2.800 milioni.*

2. *All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei».*

Art. 5.

1. *All'onere di lire 620 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 550 miliardi, parte dell'accantonamento «Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41» e, quanto a lire 70 milardi, l'accantonamento «Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico».*

2. *All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali» e «Rifinanziamento della legge n. 123 del 1980 concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali».*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 11 marzo 1987, n. 76, 8 maggio 1987, n. 180, e 10 luglio 1987, n. 247 ***(a)***.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) Il D.L. n. 76/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1987), recava interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche. I DD.LL. n. 180/1987 e n. 274/1987, anch'essi non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987 e n. 211 del 10 settembre 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

*Con riferimento alla nota **(d)** all'art. 3:*

L'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è così formulato:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio, sia in conto residui:

1° spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze;

2° spese da farsi ad economia;

3° spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa;

4° assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, servizi di rimonta e acquisto di cavalli stalloni;

5° paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

6° retribuzioni al personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

7° somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

8° pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori pei quali l'amministrazione giudichi opportuno tale forma di pagamento;

9° spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

10° ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e 9 l'apertura di credito può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a favore dei creditori, da parte dell'amministrazione centrale, risulti incompatibile con le necessità dei servizi. Per le spese stesse e per quelle di cui al n. 10, l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le L. 250.000, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o regolamenti.

Per le spese di cui al n. 8 devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

87A10269

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Odoardo Zecca, in Pescara

Con decreto ministeriale 4 novembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 130.306.600, dovuto dalla S.a.s. Odoardo Zecca, con sede in Pescara, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Pescara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A10236

Sospensione della riscossione delle imposte dirette erariali dovute dal Consorzio trasporti pubblici di Napoli

Con decreto ministeriale 4 novembre 1987 la riscossione del carico tributario di L. 109.525.171.668, dovuto dal Consorzio trasporti pubblici di Napoli, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

87A10235

MINISTERO DEL TESORO

N. 226

Corso dei cambi del 18 novembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1245,550	1245,550	1245,50	1245,550	1245,550	1245,77	1246 —	1245,550	1245,550	1245,55
Marco germanico	734,600	734,600	734,75	734,600	734,600	734,75	734,700	734,600	734,600	734,60
Franco francese	216,650	216,650	216,60	216,650	216,650	216,70	216,750	216,650	216,650	216,65
Fiorino olandese	652,740	652,740	652,35	652,740	652,740	652,67	652,600	652,740	652,740	652,74
Franco belga	35,098	35,098	35,55	35,098	35,098	35,10	35,107	35,098	35,098	35,09
Lira sterlina	2193 —	2193 —	2193 —	2193 —	2193 —	2193,22	2193,450	2193 —	2193 —	2193 —
Lira irlandese	1954,350	1954,350	1954 —	1954,350	1954,350	1954,40	1954,450	1954,350	1954,350	—
Corona danese	190,780	190,780	190,95	190,780	190,780	190,78	190,790	190,780	190,780	190,78
Dracma	9,370	9,370	9,35	9,370	—	—	9,366	9,370	9,370	—
E.C.U.	1515,550	1515,550	1515,50	1515,550	1515,550	1515,70	1515,850	1515,550	1515,550	1515,55
Dollaro canadese	946,650	946,650	947 —	946,650	946,650	946,60	946,750	946,650	946,650	946,65
Yen giapponese	9,162	9,162	9,18	9,162	9,162	9,16	9,158	9,162	9,162	9,16
Franco svizzero	896 —	896 —	896,75	896 —	896 —	895,80	895,600	896 —	896 —	896 —
Scellino austriaco	104,311	104,311	104,40	104,311	104,311	104,31	104,320	104,311	104,311	104,31
Corona norvegese	193,300	193,300	193,75	193,300	193,300	193,32	193,350	193,300	193,300	193,30
Corona svedese	204,240	204,240	204,25	204,240	204,240	204,12	204 —	204,240	204,240	204,24
FIM	300,400	300,400	300,40	300,400	300,400	300,40	300,400	300,400	300,400	—
Escudo portoghese	9,065	9,065	9,10	9,065	9,065	9,06	9,069	9,065	9,065	9,06
Peseta spagnola	10,880	10,880	10,90	10,880	10,880	10,89	10,900	10,880	10,880	10,88
Dollaro australiano	867 —	867 —	866 —	867 —	867 —	866,75	866,500	867 —	867 —	867 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1245,775
Marco germanico	734,650
Franco francese	216,700
Fiorino olandese	652,670
Franco belga	35,102
Lira sterlina	2193,225
Lira irlandese	1954,400
Corona danese	190,785
Dracma	9,368
E.C.U.	1515,700
Dollaro canadese	946,700
Yen giapponese	9,160
Franco svizzero	895,800
Scellino austriaco	104,315
Corona norvegese	193,325
Corona svedese	204,120
FIM	300,400
Escudo portoghese	9,067
Peseta spagnola	10,890
Dollaro australiano	866,750

Media dei titoli del 18 novembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	96,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,875
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-12-1983/87	100 —
» » » » 1- 1-1984/88	99,975
» » » » 1- 2-1984/88	99,975
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,025
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	100,625
» » » » 1- 8-1983/88	100,675
» » » » 1- 9-1983/88	100,825
» » » » 1-10-1983/88	101,200
» » » » 15- 7-1985/90	98,500
» » » » 16- 8-1985/90	98,450
» » » » 18- 9-1985/90	98,425
» » » » 18-10-1985/90	98,700
» » » » 1-11-1983/90	102,650
» » » » 18-11-1985/90	98,950
» » » » 1-12-1983/90	102,775
» » » » 18-12-1985/90	98,900
» » » » 1- 1-1984/91	102,150
» » » » 17- 1-1986/91	98,675
» » » » 1- 2-1984/91	102,150
» » » » 18- 2-1986/91	98,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,925
» » » » 18- 3-1986/91	98,475
» » » » 1- 4-1984/91	101,350
» » » » 1- 5-1984/91	101,150
» » » » 1- 6-1984/91	101,250
» » » » 1- 7-1984/91	100,225
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,525
» » » » 1-11-1984/91	100,625
» » » » 1-12-1984/91	100 —
» » » » 1- 1-1985/92	98,350
» » » » 1- 2-1985/92	97,200
» » » » 18- 4-1986/92	97,450
» » » » 19- 5-1986/92	95,100
» » » » 1- 2-1985/95	96,975
» » » » 1- 3-1985/95	93,300
» » » » 1- 4-1985/95	93,150
» » » » 1- 5-1985/95	93,075
» » » » 1- 6-1985/95	92,875
» » » » 1- 7-1985/95	94,350
» » » » 1- 8-1985/95	94,175
» » » » 1- 9-1985/95	94,525
» » » » 1-10-1985/95	94,875
» » » » 1-11-1985/95	95,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	95,200
» » » » 1- 1-1986/96	94,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,125
» » » » 1- 2-1986/96	95,300
» » » » 1- 3-1986/96	95,175
» » » » 1- 4-1986/96	94,425
» » » » 1- 5-1986/96	94,350
» » » » 1- 6-1986/96	94,075
» » » » 1- 7-1986/96	94,450
» » » » 1- 8-1986/96	94,275
» » » » 1- 9-1986/96	94,175
» » » » 1-10-1986/96	94 —
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,250
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,425
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,725
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,900
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,175
» » » 12,50% 1-10-1988	101,550
» » » 12,50% 1-11-1988	102,150
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,900
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,275
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,925
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,925
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,725
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,425
» » » 9,25% 1- 2-1990	95,200
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,825
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,100
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	95 —
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,500
» » » 9,15% 1- 5-1990	95,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,150
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,375
» » » 9,50% 1- 7-1990	95,925
» » » 9,50% 1- 8-1990	95,825
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,200
» » » 9,25% 1-10-1990	94,025
» » » 9,25% 1-11-1990	94,650
» » » 9,25% 1-12-1990	95,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,350
» » » 9,25% 1- 1-1992	92,600
» » » 9,25% 1- 2-1992	91,875
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,275
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,150
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,625
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,250
» » » » 1983/90 11,50%	105,525
» » » » 1984/91 11,25%	105,950
» » » » 1984/92 10,50%	105,550
» » » » 1985/93 9,60%	101,125
» » » » 1985/93 9,75%	101,425
» » » » 1985/93 9,00%	99,350
» » » » 1985/93 8,75%	98,375
» » » » 1986/94 8,75%	98,500
» » » » 1986/94 6,90%	92,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M18117

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 15 febbraio 1988 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 16 maggio 1988.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 5 novembre 1987 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno e centottantadue giorni fissata per il 16 novembre 1987, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,28 e quello dei buoni a centottantadue giorni e di L. 94,52, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

87A10369

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati:

Marchio	Ragione sociale	Sede
225-ROMA	Caracciolo Ortensia	Roma
280-ROMA	Arcesi Vincenzo	Roma
347-ROMA	Pugi Luciano	Roma
539-ROMA	Aureli Emanuela	Roma
16-SV	Coppola & Grimaldi	Savona
16-TA	Argentari di Galeone Pasquale	Grottaglie (Taranto)
17-TA	Di Palma Luigi	Grottaglie (Taranto)
16-TR	Scorcelletti Lidio	Terni
141-TO	Mattio Chiaffredo	Torino
169-TO	Orologeria Zurletti	Torino
149-VI	Todescato Gerardo	Vicenza
607-VI	Rasotto F.lli	Vicenza
630-VI	Calice Ida	Costabissara (Vicenza)
997-VI	Gold Vicenza S.n.c. di Carta A. & C.	Vicenza
1243-VI	Gherlani di Menolascina Francesco	BassanodelGrappa (Vicenza)
1259-VI	Essegi S.n.c di Guidolin A. & C.	Cartigliano (Vicenza)

87A10241

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Elevazione del numero dei commissari straordinari e nomina di un componente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Spoleto - S.c.r.l., in Spoleto, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia con provvedimento del 4 novembre 1987, ritenendo opportuno elevare da due a tre il numero dei commissari straordinari della Banca popolare di Spoleto - S.c.r.l., con sede in Spoleto (Perugia), in amministrazione straordinaria, ha nominato il prof. avv. Antonio Piras, già membro del comitato di sorveglianza, commissario straordinario della medesima azienda, e il prof. Aldo Bompani componente del comitato stesso, in sostituzione del prof. avv. Antonio Piras.

87A10270

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Ulteriore differimento della operatività dell'albo nazionale dei fornitori dell'ASST

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 30 giugno 1987 l'operatività dell'albo nazionale dei fornitori dell'ASST, istituito con decreto ministeriale 10 settembre 1985, è stata differita, limitatamente alla relativa annessa tabella *B*, al 1° luglio 1988.

Detto decreto ministeriale 30 giugno 1987 è stato integralmente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 11 del 10 novembre 1987.

87A10242

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale 30 giugno 1987, n. 3005, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale «San Daniele» di Montefiorino (Modena).

Con deliberazione della giunta regionale 30 giugno 1987, n. 3006, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale «Tre Fontane» di Montefiorino (Modena).

Con deliberazione della giunta regionale 28 agosto 1987, n. 3954, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale «Madonna della Mercede» di Ramiola di Medesano (Parma).

87A9364

PROVINCIA DI TRENTO

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Levico Casara»

Si comunica che l'«Azienda speciale di gestione terme demaniali Levico-Vetriolo-Roncegno», con sede in Levico Terme (Trento), con deliberazioni della giunta provinciale n. 9234 del 4 settembre 1987 e n. 9235 di pari data è stata autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Levico Casara» nel tipo «addizionata di anidride carbonica» e nel tipo «naturale» in contenitori a base di polietilene tereftalato biorientato (P.E.T.) della capacità di cl 200 e, rispettivamente, di cl 150.

Le etichette dei suddetti contenitori dovranno essere conformi agli esemplari allegati alle presenti deliberazioni e gli stessi contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

È fatto obbligo alla predetta società di comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori dell'impianto di imbottigliamento in P.E.T., nonché i nominativi dei produttori dei contenitori che decidesse di utilizzare con i relativi marchi di produzione e la legenda di lettura dei predetti codici e con i rispettivi certificati di idoneità rilasciati da laboratori dichiarati idonei.

È fatto obbligo alla predetta società di effettuare almeno semestralmente, presso il reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, l'analisi chimico-batteriologica, soprattutto in ordine alla cessione dei contenitori, con ripetizione della prova di cessione su un controcampione almeno dopo due mesi dall'imbottigliamento.

87A10050

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, a complessivi quattro posti di segretario parlamentare di amministrazione (con mansioni di interprete-traduttore).

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza del 14 ottobre 1987;

Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi quattro posti di segretario parlamentare di amministrazione (con mansioni di interprete-traduttore) nel ruolo del personale della carriera di concetto del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato. I posti messi a concorso sono così ripartiti:

un posto di interprete-traduttore per la lingua inglese;

un posto di interprete-traduttore per la lingua francese;

un posto di interprete-traduttore per la lingua tedesca;

un posto di interprete-traduttore per la lingua spagnola.

E' sempre in facoltà dell'amministrazione adibire il personale così assunto a mansioni di carattere generale proprie della carriera di concetto.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di corsi di studio di durata quinquennale. In caso di possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito dopo un corso di studio di durata quadriennale è richiesta l'attestazione del superamento del corso annuale integrativo che consente l'accesso alle facoltà universitarie, ovvero l'attestazione del possesso di diploma di interprete e traduttore rilasciato da una scuola superiore per interpreti e traduttori riconosciuta dallo Stato.

I candidati debbono essere di sana e robusta costituzione fisica, nonché esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge ma, in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato o di dipendenti del Senato, l'età dei candidati potrà superare il quarantesimo anno.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

È ammessa la partecipazione al concorso per un solo tipo di posto. Ogni candidato dovrà sostenere prove obbligatorie anche in un'altra delle lingue sopraindicate che dovrà pertanto essere indicata nella domanda. Qualora nella domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso al concorso per più tipi di posto, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei tipi di posto indicati. Parimenti se abbia indicato più lingue nelle quali vuole sostenere l'esame obbligatorio, si intenderà che vuole sostenere la prova obbligatoria nella prima lingua indicata e la facoltativa nelle altre (sempre che per le lingue indicate sia possibile sostenere la prova facoltativa).

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Servizio del personale del Senato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) il possesso del titolo di studio richiesto;

6) se abbiano riportato condanne penali;

7) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

8) di essere di sana e robusta costituzione fisica nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) il recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso;

12) il tipo di posto per cui intendono concorrere;

13) la seconda lingua nella quale intendono sostenere la prova obbligatoria;

14) le eventuali prove facoltative — tra quelle appresso indicate — che intendono sostenere.

Coloro che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i trentacinque anni di età, ma non superato i quaranta, dovranno, a pena di esclusione dal concorso, allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto all'elevazione del primo dei predetti limiti di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente applicata su carta bollata e con firma autenticata.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Le domande, i titoli e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a titoli presentati altrove. Non saranno prese in considerazione, comunque, le copie non autenticate di certificati, titoli e documenti.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

I candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità saranno esclusi dal concorso con decreto del Presidente del Senato.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi esaminatori esperti per specifiche prove.

I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'amministrazione del Senato alcuna comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte nei giorni, nell'ora e all'indirizzo indicato nella comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *del 29 gennaio 1988.*

I candidati ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere le seguenti prove scritte:

1) composizione (con uso del dizionario della lingua lessico) nella lingua per la quale si concorre (al candidato sarà richiesto di illustrare sommariamente qualche aspetto generale della storia e della civiltà del Paese di origine della lingua per la quale concorre);

2) traduzione (senza vocabolario) in italiano dalla lingua per la quale si concorre;

3) traduzione (senza vocabolario) dall'italiano nella lingua per la quale si concorre;

4) composizione (con uso del dizionario della lingua lessico) nella seconda lingua indicata dal candidato (al candidato sarà richiesto di illustrare sommariamente qualche aspetto generale della storia e della civiltà del Paese di origine della lingua indicata).

Alle prove di cui ai punti 1) e 4) sarà assegnato un tempo massimo di 8 ore; alle prove di cui ai punti 2) e 3) un tempo massimo di 4 ore.

A ciascuna delle prove scritte è attribuito un massimo di 20 punti. Esse si intenderanno superate se il candidato avrà riportato un punteggio complessivo non inferiore a 56 punti e non meno di 14 punti in ciascuna delle prove indicate ai numeri 1), 2) e 3) e non meno di 12 in quella indicata al n. 4).

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno successivamente sottoposti alle prove pratiche che consisteranno in:

1) svolgimento dell'attività di interprete «consecutivo» dall'italiano nella lingua per la quale si concorre e viceversa;

2) svolgimento dell'attività di interprete «simultaneo» dall'italiano nella lingua per la quale si concorre e viceversa;

A ciascuna delle prove pratiche è attribuito un massimo di 20 punti. Esse si intenderanno superate se il candidato avrà riportato in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 14 punti.

I candidati che avranno superato le prove pratiche saranno successivamente sottoposti alle prove orali che consisteranno in:

1) conversazione nella lingua per la quale si concorre (durante la conversazione al candidato potrà essere richiesto di illustrare aspetti generali della storia e della civiltà del Paese di origine della lingua per la quale concorre);

2) conversazione nella seconda lingua indicata dàl candidato;

3) nozioni di storia dal 1861 ai giorni nostri, con particolare riferimento alla storia d'Italia;

4) elementi di diritto costituzionale;

5) nozioni di economia.

A ciascuna delle prove orali indicate ai numeri 1) e 2) è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. A ciascuna delle prove orali indicate ai numeri 3), 4) e 5) è attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneità, tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 49 punti e non meno di 14 punti in ciascuna delle prove indicate ai numeri 1) e 2) e non meno di 6 in ciascuna delle prove indicate ai numeri 3), 4) e 5).

Le prove facoltative alle quali potranno essere sottoposti i candidati sono:

esame scritto ed orale nelle seguenti lingue: le due — delle quattro innanzi indicate (inglese, francese, tedesco e spagnolo) — per le quali il candidato non ha già sostenuto le prove scritte; nonché: arabo, russo e portoghese;

stenografia di un brano nella lingua per la quale il candidato concorre;
dattilografia di un brano nella lingua per la quale il candidato concorre (prova di copiato).

I candidati hanno l'obbligo di indicare nella domanda — pena l'esclusione dalle prove facoltative — quale o quali delle suddette prove intendono sostenere.

Le sopraindicate prove facoltative saranno effettuate, insieme alle prove orali, esclusivamente dai candidati che, avendo espressamente richiesto nella domanda di sostenerle, abbiano superato le prove scritte e le prove pratiche.

Il superamento delle prove facoltative sarà valutato fino ad un massimo di 3 punti per ciascuna delle suddette lingue e per la prova di stenografia, e fino ad un massimo di 2 punti per la prova di dattilografia.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei, distinte per ciascun tipo di posto, saranno formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei punti riportati in tutte le prove. In caso di parità di punteggio di merito, saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana costituzione fisica nonché l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul servizio.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati che risulteranno vincitori ad un corso di specializzazione nella seconda lingua da loro indicata e/o in quelle facoltative per le quali abbiano ottenuto un punteggio aggiuntivo.

I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato dei carichi pendenti;

f) titolo di studio in originale, ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

g) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b), c), d), e)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei segretari parlamentari di amministrazione secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nelle graduatorie di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. Al momento del passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (piazza S. Eustachio, 83) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali, escluso il sabato.

Roma, addì 18 novembre 1987

Il Presidente: SPADOLINI

Il Segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Piazza S. Eustachio, 83 - 00186 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... residente in ....
(provincia di ....) via ....
n.... (c.a.p. ....) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario parlamentare di amministrazione (con mansioni di interprete-traduttore) nel ruolo del personale della carriera di concetto del Senato della Repubblica.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso del seguente titolo di studio..........................;

3) è di sana e robusta costituzione fisica, nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

4) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.......................... .... (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);

5) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

6) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali ....);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente ....;

8) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (oppure presta servizio presso l'amministrazione ....); ovvero ha prestato servizio presso le amministrazioni .... ed i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dispensa o decadenza);

9) intende concorrere per il posto di interprete-traduttore nella lingua ....;

10) intende sostenere la seconda prova obbligatoria nella seguente lingua ....;

11) chiede di sostenere le seguenti prove facoltative................:

12) le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo .... (indicare anche il c.a.p.), telefono ....

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, allega............ .... comprovante tale diritto).

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo....................................).

È provvisto del seguente documento d'identità .... n. .... (ovvero allega fotografia con firma autenticata).

Allega: certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del richiesto titolo di studio.

Data, ...

Firma ....

87A10337

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 21

E indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia a tempo pieno presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 126 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Porretta Terme (Bologna).

87A10198

REGIONE LIGURIA

Concorso riservato a posti di posizione funzionale apicale per il servizio veterinario presso varie unità sanitarie locali

È indetto concorso riservato, per titoli, a posti di posizione funzionale apicale per il servizio veterinario presso varie unità sanitarie locali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio normativa sanitaria e personale sanitario della regione in Genova.

87A10221

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

due posti di operatore professionale coordinatore - caposala;
dodici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 16 ottotre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Termoli (Campobasso).

87A10225

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 71.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 71.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Cuggiono (Milano).

87A10226

Concorso ad un posto di assistente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 75/2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 75/2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollèttino ufficiale della regione n. 44 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Milano.

87A10344

REGIONE MARCHE

Concorso a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 117 del 12 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Falconara Marittima (Ancona).

87A10342

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 30 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Corigliano Calabro Scalo (Cosenza).

87A10343

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 6, per il presidio ospedaliero di Acri.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 30 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Acri (Cosenza).

87A10349

Concorso a due posti di veterinario collaboratore - area funzionale di sanità animale e igiene allevamento, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario collaboratore - area funzionale di sanità animale e igiene allevamento, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 30 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Taverna di Montalto Uffugo (Cosenza).

87A10286

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

Ruolo sanitario:

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica per il laboratorio di sanità pubblica (medico micrografico).

Ruolo tecnico:

tre posti di assistente tecnico - perito chimico, per il laboratorio di sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

87A10285

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario del servizio di radiologia;
un posto di aiuto di pediatria e p.s. pediatrico;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia e p.s. ostetrico;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ortotraumatologia;
un posto di aiuto di medicina del lavoro;
otto posti di assistente - area funzionale di medicina;
nove posti di assistente - area funzionale di chirurgia;
un posto di assistente (medicina del lavoro) - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
sei posti di capo sala;
un posto di ostetrica capo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 2 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Atripalda (Avellino).

87A10345

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di revoca del concorso ad un posto di primario urologo presso l'unità sanitaria locale RM/17 della regione Lazio. (Revoca pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 1987)

Nell'avviso citato in epigrafe e pubblicato alla pag. 44 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «È *revocato* il concorso ad un posto di primario urologo presso l'unità sanitaria locale RM/17», leggasi: «È *sospeso* il concorso ad un posto di primario urologo presso l'unità sanitaria locale RM/17».

87A10258

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221